

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Premessa

Ai sensi delle Istruzioni emanate dalla Borsa Italiana, le società emittenti azioni quotate devono redigere, con cadenza annuale, una relazione sul proprio sistema di *corporate governance* e sull'adesione al Codice di autodisciplina.

A tal fine si forniscono alcune indicazioni, desunte dalla *best practice* nazionale ed internazionale, che gli emittenti potranno utilizzare per la redazione della relazione. Il presente documento ha la finalità di contribuire alla formazione di uno standard informativo che consenta agli investitori di meglio valutare e confrontare i modelli di governo societario. I principi di seguito esposti non sono quindi vincolanti per le società quotate, che potranno avvalersi di diverse forme espositive, ma si propongono di offrire un utile punto di riferimento, sia per gli emittenti che per il mercato, rispettivamente nella predisposizione e nella comprensione della relazione in oggetto.

In via preliminare, va tenuto presente che la relazione ha la funzione di illustrare compiutamente il modello di *corporate governance* adottato dalla società e di fornire un'adeguata descrizione delle concrete modalità di attuazione del modello prescelto.

Di seguito vengono trattati i principali argomenti che dovrebbero essere approfonditi nella relazione, con riferimento alle raccomandazioni contenute nel Codice di autodisciplina delle società quotate (di seguito, il "Codice"), così come rivisitato nel luglio 2002. Si rammenta inoltre che, ai sensi delle Istruzioni emanate dalla Borsa Italiana, qualora un emittente non abbia applicato, in tutto o in parte, le raccomandazioni del Codice, deve esplicitare le motivazioni che lo hanno indotto a tale decisione.

Composizione e ruolo del consiglio di amministrazione (artt. 1-5 del Codice)

Il consiglio di amministrazione rappresenta il cuore della *governance* di una società. Ne consegue che una descrizione trasparente del sistema di governo societario deve innanzitutto contenere informazioni chiare e precise sulla composizione e sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, nonché sul ruolo concretamente svolto da tale organo all'interno della società.

Relativamente alla composizione, gli emittenti dovrebbero comunicare, oltre al numero complessivo dei consiglieri, anche i loro nomi e la scadenza del relativo mandato, indicando quali di essi sono esecutivi e quali non esecutivi (cfr. art. 2 del Codice), nonché precisando quali di questi ultimi sono da considerare indipendenti ai sensi del Codice (cfr. art. 3). In sintonia con la nuova formulazione dell'art. 1.3, si raccomanda di rendere note, nell'ambito della relazione, le cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte da ciascun consigliere in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, si rammenta che nella recente revisione del Codice tale figura è stata definita in maniera più analitica esplicitando, tra l'altro, che assume rilievo, ai fini della valutazione dell'indipendenza di un amministratore, l'esistenza di rapporti economici rilevanti o di rapporti partecipativi facenti capo a società dallo stesso controllate, anche indirettamente, o di cui egli sia amministratore o dirigente. È stato altresì specificato che compete al consiglio di amministrazione la verifica del grado di indipendenza dei propri membri; l'esito di tale verifica dovrà essere indicato nella relazione annuale nonché, di volta in volta, tramite apposito comunicato in caso di successive variazioni. A tal fine ogni società potrà fare riferimento alle indicazioni fornite da ciascun amministratore sulla base della definizione contenuta nel Codice, opportunamente integrata con criteri oggettivi volti a individuare l'entità dei "rapporti economici rilevanti" e la sfera degli "stretti familiari".

Per quanto riguarda le funzioni del consiglio di amministrazione, le società dovrebbero specificare quali tra le materie indicate in ciascuna lettera dell'articolo 1.2 del Codice siano riservate alla esclusiva competenza del consiglio, precisando se tale riserva derivi da una clausola statutaria ovvero si deduca in via residuale dall'estensione delle deleghe conferite o risponda, più semplicemente, a una prassi societaria.

In particolare, qualora l'emittente, in conformità a quanto suggerito dal Codice (art. 1.2, lettera e), abbia riservato al consiglio di amministrazione l'esame e l'approvazione delle operazioni più significative e di quelle con parti correlate, è opportuno che vengano esplicitate le linee guida e i criteri determinati dal consiglio di amministrazione al fine di identificare le operazioni che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del consiglio stesso.

È inoltre opportuno che le società forniscano sintetiche informazioni sulle principali deleghe conferite, precisando i relativi limiti e segnalando se al presidente del consiglio sono state attribuite o meno deleghe gestionali. Le società, inoltre, dovrebbero indicare la periodicità con la quale gli organi delegati riferiscono al consiglio sull'attività svolta, precisando quali elementi informativi debbano essere forniti al consiglio stesso e ai sindaci in merito alle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate da essi eventualmente poste in essere (cfr. artt. 1.2, lettera b, 4.3 e 5 del Codice).

Nel descrivere l'attività del consiglio di amministrazione, gli emittenti dovrebbero soffermarsi sulla frequenza delle sedute consiliari, indicando il numero delle riunioni che si sono tenute nel corso dell'esercizio precedente e di quelle previste per l'esercizio in corso. Sarebbe inoltre opportuno precisare se lo statuto sociale prevede una cadenza minima delle riunioni del consiglio (cfr. art. 1.1 del Codice).

Le società dovrebbero anche evidenziare se, in occasione delle riunioni consiliari, vengono fornite agli amministratori, con ragionevole anticipo, la documentazione e le informazioni necessarie per consentire al consiglio di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame (cfr. art. 4.1 del Codice).

Si rimette, infine, alle valutazioni delle singole società l'individuazione delle ulteriori informazioni eventualmente utili ad una più completa comprensione dell'attività del consiglio quali, ad esempio, indicazioni in forma aggregata sulle percentuali di partecipazione alle adunanze consiliari, con particolare riguardo alla categoria degli amministratori indipendenti.

Nomina e remunerazione degli amministratori (artt. 7 e 8 del Codice)

Relativamente alle modalità di nomina degli amministratori, si raccomanda di precisare se, in occasione della nomina di un nuovo amministratore o del rinnovo del consiglio nel suo complesso, il *curriculum vitae* di ciascun candidato, con l'indicazione dell'eventuale idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente, venga o meno depositato presso la sede sociale prima dell'assemblea o pubblicato sul sito internet della società. In caso positivo è inoltre opportuno indicare se tale comportamento sia reso obbligatorio da una disposizione dello statuto o del regolamento assembleare, o sia oggetto di una raccomandazione agli azionisti ovvero si tratti di una prassi volontariamente seguita dagli azionisti. Sarebbe inoltre opportuno precisare se è stato adottato il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori (cfr. art. 7.1 del Codice).

Per quanto riguarda la remunerazione dei consiglieri, gli emittenti sono invitati a dare una sintetica informativa sul sistema di remunerazione, specificando se i compensi riconosciuti agli amministratori esecutivi e agli alti dirigenti sono legati in misura significativa ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. Analoghe informazioni dovranno essere fornite anche a proposito dei piani di *stock option* eventualmente adottati (cfr. art. 8.2 del Codice).

Qualora siano stati costituiti in seno al consiglio un comitato per le proposte di nomina e un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni, l'emittente è invitato a indicarne nominativamente la composizione, descrivendone i compiti assegnati e le modalità di funzionamento, nonché a fornire eventuali sintetiche informazioni sull'attività svolta. Con riguardo in particolare al comitato per la remunerazione, l'emittente dovrebbe altresì precisare se, in conformità alla nuova raccomandazione del Codice le relative proposte vengano formulate in assenza dei diretti interessati, qualora questi facciano parte del comitato (cfr. artt. 7.2 e 8.1 del Codice).

Si rammenta che, nel caso in cui il Consiglio abbia ritenuto di non costituire al proprio interno un comitato per le nomine, devono essere esplicitati i motivi che hanno determinato tale scelta. Al riguardo, avuto presente che tale organo ha il compito di formulare proposte all'assemblea, si ritiene che esso possa svolgere un'utile funzione anche nell'ambito di società controllate da un unico soggetto o da un ristretto gruppo di azionisti. Pertanto, nel fornire le motivazioni della mancata istituzione del comitato in parola, è opportuno fare riferimento non tanto alla composizione della compagine azionaria, quanto piuttosto all'eventuale esistenza, ad esempio, di meccanismi alternativi di definizione delle caratteristiche professionali dei candidati alla carica di amministratore.

Il sistema di controllo interno (artt. 9 e 10 del Codice)

Un elemento fondamentale nel sistema di governo di una società è rappresentato dal controllo interno. Il sistema di controllo interno, inteso come "processo" che coinvolge tutte le funzioni aziendali, dovrebbe fornire ragionevoli assicurazioni circa l'efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali. Tale nozione di controllo interno, recepita dal Codice rivisitato, è in linea con quella elaborata dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO Report).

Considerata l'importanza dell'argomento, è opportuno che le società diano al riguardo un'informativa esaustiva. In particolare, il consiglio di amministrazione dovrebbe rendere note al mercato le proprie valutazioni circa l'idoneità del sistema di controllo interno a presidiare efficacemente i rischi tipici delle principali attività esercitate dalla società e dalle sue controllate e a monitorare la situazione economica e finanziaria della società e del gruppo. In tale contesto occorre precisare se sono stati nominati uno o più preposti al controllo interno, indicandone le funzioni nonché specificando se essi sono gerarchicamente indipendenti dai responsabili di aree operative e con quale frequenza essi riferiscono del loro operato agli amministratori delegati, al comitato per il controllo interno, qualora costituito, e ai sindaci (cfr. art. 9 del Codice).

Qualora sia stato costituito in seno al consiglio di amministrazione un comitato per il controllo interno (cfr. art. 10 del Codice), l'emittente è invitato a indicarne nominativamente la composizione, descrivendo le funzioni ad esso attribuite e le relative modalità di funzionamento, nonché a fornire sintetiche informazioni sull'attività svolta. Nel fornire tali informazioni occorrerà tenere conto di quanto previsto nella nuova versione del Codice relativamente alla composizione e ai compiti del comitato in parola.

Operazioni con parti correlate (art. 11 del Codice)

Con riferimento all'art. 11 del Codice, di nuova introduzione, le società sono chiamate a descrivere le procedure adottate a presidio del rispetto dei criteri di correttezza nella gestione delle operazioni con parti correlate.

Trattamento delle informazioni riservate (art. 6 del Codice)

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice, la gestione interna e la diffusione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*, devono avvenire secondo una procedura interna approvata dal consiglio di amministrazione.

Gli emittenti, nel dare informativa sulle modalità di gestione delle informazioni sensibili e di comunicazione all'esterno delle informazioni societarie, dovrebbero pertanto segnalare se è stata adottata un'apposita procedura e, in caso affermativo, descriverla sinteticamente precisando se essa è stata formalizzata in un regolamento interno e indicando le responsabilità attribuite agli organi ed alle funzioni aziendali coinvolte.

E' da ritenere opportuno l'inserimento nella presente relazione di una sintesi degli elementi caratterizzanti la disciplina dell'*internal dealing*.

Rapporti con i soci (artt. 12 e 13 del Codice)

Tra gli obiettivi del Codice di autodisciplina vi è quello di favorire una più approfondita conoscenza della società da parte degli azionisti. Tale obiettivo è realizzabile sia tramite un dialogo continuativo con la generalità dei soci, e in particolare con gli investitori istituzionali, sia attraverso una gestione efficiente dei lavori assembleari.

Sotto il primo profilo, è utile che gli emittenti esplicitino nella relazione se esiste all'interno della società una struttura dedicata ai rapporti con gli investitori oppure se tale funzione è svolta direttamente dai vertici aziendali.

Per quanto riguarda il funzionamento delle assemblee, è necessario che le società rendano noto se si sono o meno dotate di un regolamento assembleare specificando, in caso affermativo, se lo stesso costituisce un'appendice dello statuto o se sia stata preferita una diversa forma di recepimento.

Si richiama inoltre l'attenzione degli emittenti sull'importanza di un'adeguata informativa rispetto alla raccomandazione di cui all'art. 13.5 del Codice, che invita gli amministratori a valutare, in presenza di determinate condizioni, l'opportunità di proporre modifiche all'atto costitutivo relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze. In tale contesto dovrebbe essere anche considerata la congruità della quota di capitale eventualmente prevista per la presentazione di liste per la nomina dei sindaci.

Sindaci (art. 14 del Codice)

Il Codice di autodisciplina raccomanda a proposito della nomina dei sindaci, in analogia a quanto previsto per gli amministratori, che ai soci venga fornita adeguata e preventiva informativa sulle caratteristiche dei candidati.

E' pertanto opportuno che le società indichino se le proposte di nomina, accompagnate dal curriculum vitae di ciascun candidato, vengano o meno depositate presso la sede sociale prima dell'assemblea o pubblicate sul sito internet della società e, in caso affermativo, specifichino se tale comportamento sia reso obbligatorio nell'ambito della disciplina statutaria del voto di lista ovvero sia il frutto di una prassi volontariamente seguita dagli azionisti.

Milano, 12 febbraio 2003